RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1039 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell'Unione all'assenza di legami con giurisdizioni non cooperative

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) La deviazione di aiuti finanziari verso i paradisi fiscali può minare l'integrità delle finanze pubbliche degli Stati membri e il buon funzionamento del sistema finanziario e del mercato interno dell'Unione. Negli ultimi anni la Commissione ha preso nettamente posizione contro i paradisi fiscali nella strategia esterna per un'imposizione effettiva ([1]).

(2) La pandemia di COVID-19 ha dato luogo a un'azione senza precedenti a livello nazionale e dell'Unione per sostenere le economie degli Stati membri e facilitarne la ripresa. Ciò comprende interventi statali, in gran parte soggetti alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, volti a garantire alle imprese liquidità e accesso ai finanziamenti.

(3) Il volume del sostegno finanziario, segnatamente quello alla liquidità, concesso alle imprese nell'attuale congiuntura dettata dalla COVID-19 rende necessaria un'azione immediata e coordinata per evitare l'uso improprio dei finanziamenti pubblici. Finora tale azione è stata adottata principalmente nel quadro delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Al di là delle circostanze connesse alla COVID-19, è inoltre opportuno che la concessione di sostegno finanziario tenga conto della necessità di contrastare l'elusione e la frode fiscale, come pure l'abuso dei bilanci nazionali e dell'Unione a scapito dei contribuenti e dei sistemi di sicurezza sociale.

(4) Per perseguire efficacemente il contrasto all'elusione, alla frode e all'abuso fiscali, è altrettanto importante adoperarsi per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine è opportuno che gli Stati membri coordinino le rispettive azioni, così da prevenire l'indebita erosione delle basi imponibili e garantire che le soluzioni da essi adottate non creino discrepanze significative o distorsioni del mercato.

(5) La lista dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (la «lista UE delle giurisdizioni non cooperative» o la «lista UE») ([2]) è pensata per rispondere alle minacce alle basi imponibili degli Stati membri dell'UE. In tale contesto sarebbe opportuno raccomandare agli Stati membri di subordinare il sostegno finanziario destinato alle imprese dell'Unione all'assenza di legami tra queste ultime e le giurisdizioni che figurano nella lista UE. La Commissione rileva inoltre che, nell'ambito della concessione di aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni, vari Stati membri hanno manifestato l'intenzione di instaurare un forte nesso tra il sostegno finanziario e il versamento di una quota congrua di imposte da parte del beneficiario.

(6) Ciò nondimeno, è essenziale che gli Stati membri tutelino le attività economiche effettive nelle giurisdizioni non cooperative figuranti nella lista UE e garantiscano che dette attività economiche non siano inavvertitamente danneggiate. A tal fine è opportuno che la legislazione degli Stati membri ammetta le dovute eccezioni, in modo tale che il sostegno finanziario non sia precluso laddove esiste un'attività economica effettiva.

([1]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva, del 28 gennaio 2016 (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b5aef3db-c5a7-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF).

([2]) Giurisdizioni che figurano nell'allegato I delle pertinenti conclusioni del Consiglio (la cosiddetta "lista nera"). La lista è aggiornata periodicamente: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en